



TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione Fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa Claudia Frosini,

letta la proposta di concordato minore in continuità presentata da **Marcucci Danilo**;

letta la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi;

- **ritenuta** la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Roccastrada (GR) e la sua impresa individuale ha sempre sede in Roccastrada, sicché il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Grosseto;

ritenuto che:

- la proposta di concordato minore sia stata presentata da soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (invero come emerge dalla documentazione integrativa prodotta il ricorrente è un imprenditore individuale che non raggiunge i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CC.II.), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1 e 74 CCI lo stesso è legittimato a proporre il concordato minore, nella specie, in continuità;
- ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCI, atteso che il ricorrente è gravato da debiti per euro 149.433,54 ed è proprietario di alcuni beni immobili *pro quota*, tra cui l'immobile di residenza per un valore *pro quota* di circa € 14.000,00 -che peraltro risulta essere abusivo, come si evince dalla perizia allegata al ricorso (cfr. doc. 8a)- nonché di alcuni terreni il cui valore *pro quota* è di circa € 3.700,00 (cfr. doc. 8b). Possiede altresì un'automobile che utilizza per l'attività lavorativa ed il reddito di impresa risulta essere compreso tra i 10.000,00 ed i 13.000,00 negli ultimi

tre anni, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi prodotti (cfr. doc. 4b). E' perciò del tutto evidente che il ricorrente non disponga di risorse sufficienti a da consentirgli di far fronte con regolarità ai propri debiti e versi, quindi, in condizione di sovraindebitamento;

rilevato che:

- la relazione del gestore della crisi dott. Simone Frediani contiene tutte le verifiche, valutazioni ed indicazioni previste dall'art. 76, c. 2 CCI;
- il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non risulta aver commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto, quindi, che non sussista alcuno dei profili di inammissibilità previsti dall'art. 77 CCI, sicché la procedura può essere dichiarata aperta;

ritenuto che nella fattispecie sia necessaria la nomina del Commissario ai sensi dell'art. 78, c. 2bis, lett. b) CCI, trattandosi di concordato in continuità e non risultando ragioni ostative a nominare, a tal fine, lo stesso professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC, anche al fine di contenere i costi della procedura;

visto l'art.78 CCI,

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore in continuità di **DANILO MARCUCCI**

DISPONE

la comunicazione **della proposta di concordato minore e del presente decreto** a tutti i creditori a cura del gestore della crisi dott. Simone Frediani **entro il 5.9.2025**. Il dott. Simone Frediani indicherà nella comunicazione i propri recapiti, ivi compreso il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

ASSEGNA

ai creditori **il termine di giorni trenta** – decorrente dalla comunicazione di cui al punto precedente - per fare pervenire al gestore della crisi dott. Simone Frediani, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di

mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. **Il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.** Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il tutto con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, il gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione

DISPONE

che a cura del gestore della crisi il presente decreto:

- sia pubblicato sul sito web del Tribunale di Grosseto e nel registro delle imprese in relazione alla ditta individuale del ricorrente;
- sia trascritto nei registri immobiliari;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa del concordato non diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio di Danilo Marcucci, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione al ricorrente, al gestore della crisi dott. Simone Frediani (sia in veste di OCC, sia in veste di Commissario), e all'OCC.

Grosseto, 4.7.2025

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Frosini